



**Servizio Associato Economico Finanziario  
e delle Risorse Umane  
Comune di Agliana  
Comune di Montale**



**CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA PRESTARE IN FAVORE DEI COMUNI DI AGLIANA E MONTALE**

**Art. 1 – Oggetto dell’appalto**

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo disciplinato dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) e, in particolare:

- il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo dei Comuni di Agliana e Montale, finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi dei due Enti;
- il monitoraggio dei costi delle coperture e la relativa valutazione di costi-benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- l’assistenza tecnica ai Comuni di Agliana e Montale nello svolgimento delle procedure di gara per - l’affidamento dei servizi assicurativi (dalla predisposizione dei capitolati di polizza alla consulenza nelle varie fasi di gara, fino alla eventuale valutazione delle offerte, con predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità-prezzo);
- l’assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi e l’aggiornamento degli stessi in relazione alle esigenze assicurative degli Enti;
- la collaborazione con i Comuni di Agliana e Montale nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
- l’avviso dei premi in scadenza e la verifica ed il controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenze dei ratei;
- l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei sinistri, anche nei casi in cui i due Comuni dovessero trovarsi nella veste di danneggiati (anche quando detti sinistri, pur riferendosi ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto). In particolare, per i sinistri per i quali viene richiesto all’Ente il rimborso delle franchigie, la verifica della correttezza delle richieste della compagnia assicuratrice;
- lo svolgimento di attività formativa, con cadenza regolare, in ordine alle problematiche e alle novità normative intervenute in materia assicurativa, da concordarsi secondo le esigenze dei due Enti;
- il servizio di stima assicurativa del patrimonio immobiliare dei due Comuni relativamente ai fabbricati comunali adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico (con il supporto degli uffici tecnici competenti dei due Enti);
- l’individuazione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dei due Enti.

**Art. 2 – Corrispettivo del servizio**

Il presente servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per i Comuni di Agliana e Montale alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato esclusivamente dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali, indicate dal Broker in sede di offerta presentata nel corso di questa procedura, al **premio annuo imponibile relativo all'ultima annualità assicurativa** corrisposto/da corrispondere alle compagnie assicuratrici in relazione alle coperture assicurative di ciascun Ente, sintetizzate nel prospetto allegato al presente capitolato (Allegato A).

**Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale, indicato nel prospetto di cui sopra, o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Pertanto il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.**

**L'eventuale incremento dei premi assicurativi non potrà generare aumento della provvigione percepibile.**

La provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune di Agliana e/o il Comune di Montale ritengano di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Sarà, inoltre, onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nella documentazione di gara e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Gli Enti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui al punto precedente, salvo la risoluzione anticipata degli stessi. il triennio di affidamento.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo contrattuale, il valore complessivo dell'appalto è stimato in €. 33.157,14 per tutto il triennio di affidamento (di cui €. 17.729,79 per il Comune di Agliana ed €. 15.427,35 per il Comune di Montale) oltre €. 11.052,38 per l'eventuale proroga (di cui €. 5.909,93 per il Comune di Agliana ed €. 5.142,45 per il Comune di Montale), per un valore complessivo pari ad €. 44.209,52 (di cui €. 23.639,72 per il Comune di Agliana ed €. 20.569,80 per il Comune di Montale).

### **Art. 3 – Durata del contratto**

La durata del contratto è prevista per un periodo di tre anni, che avrà decorrenza dal 01/02/2018 e scadenza il 31/01/2021, salva la facoltà di proroga del contratto per 1 anno e dunque fino al 31/01/2022.

Restano salvi eventuali slittamenti del predetto termine di decorrenza iniziale legati a circostanze attinenti allo svolgimento della procedura di gara o alla formalizzazione dell'aggiudicazione. In tal caso la decorrenza del servizio verrà ricondotta alla data di stipula del contratto o di effettiva consegna del servizio se richiesta l'esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dalla lettera di invito, dal presente capitolato e dalla proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara. Al predetto fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il Broker uscente, come da codice deontologico e principi generali in materia.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto (v. art. 15 relativo alle cause di recesso e di risoluzione del contratto), il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire un graduale passaggio di competenze all'Amministrazione o al nuovo Broker.

### **Art. 4 – Situazione assicurativa del Comune di Agliana e del Comune di Montale.**

Il Comune di Agliana ed il Comune di Montale hanno attivato, ognuno in relazione alle proprie esigenze, le coperture assicurative di cui all'Allegato A al presente capitolato, nel quale sono riportati anche i dati principali di ogni polizza.

## **Art. 5 – Prestazioni richieste e modalità di espletamento**

Il Broker si impegna a fornire attività di consulenza e supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna a svolgere le prestazioni e i servizi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui sono soggetti i Comuni di Agliana e Montale;
2. individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze assicurative dei due Enti;
3. analisi delle polizze assicurative esistenti con studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, nonché delle esigenze specifiche dei due Enti;
4. monitoraggio dei costi delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi-benefici, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi fruiti;
5. assistenza nelle procedure di gara ed in particolare nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di scelta del contraente che il Comune di Agliana ed il Comune di Montale riterranno di indire per l'assunzione di polizze assicurative (da proporre almeno 60 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero, in caso di cessazione anticipata del contratto, entro 30 giorni dalla conoscenza), stima del valore di base dell'appalto, individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
6. rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che i due Enti, ciascuno per proprio conto, dovranno richiedere a terzi aggiudicatari di concessioni o contratti di vario tipo, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, nonché verifica della corrispondenza delle polizze stipulate dai terzi alle norme delle concessioni o dei contratti;
7. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione ai due Enti delle novità proposte dalle compagnie assicuratrici;
8. tempestiva trasmissione delle novità normative e delle pronunce giurisprudenziali innovative che dovessero intervenire nel periodo di esecuzione del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dei due Enti;
9. trasmissione semestrale della situazione sinistri per ciascuna polizza stipulata;
10. valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto ciascun Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, riservati e dichiarati senza seguito), sia descrittivi (natura, cause, circostanze, riferimenti temporali, strade o situazioni di rischio maggiore, andamento della sinistrosità, stato dei sinistri aperti), ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
11. creazione di (e/o possibilità di accesso ad) una banca dati informatica contenente i dati più significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati da ciascuno dei due Comuni;
12. messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite internet, per la gestione automatica dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, accessibile ai due Comuni, ognuno per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento per informazioni di dettaglio (anche di natura contabile) su ogni singolo polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
13. assistenza nella gestione delle pratiche relative a sinistri attivi e passivi, anche in sede di contenzioso, fino alla definitiva chiusura, anche qualora si tratti di sinistri "vecchi" (riferiti, cioè, ad epoca precedente e non ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato);
14. assistenza nelle fasi di apertura e successiva trattazione dei sinistri con modalità confacenti alla tipologia di rischio e in modo tale da garantire tempi ragionevoli per la trattazione degli stessi da parte delle compagnie assicuratrici;
15. analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie assicuratrici al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
16. impegno ad esprimere, per i danni sotto la soglia di franchigia eventualmente prevista in polizza, una valutazione in merito alla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;

17. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative, sia per quelle già in corso alla data di decorrenza dell'incarico, sia per quelle stipulate con l'assistenza del Broker; controllo sull'emissione delle polizze e sulle appendici di polizza; segnalazione delle scadenze con indicazione degli importi da pagare e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 30 giorni; pagamento dei premi; intermediazione nelle varie problematiche inerenti la gestione delle polizze stipulate da ciascuno dei due Enti, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati in polizza (a titolo meramente esemplificativo: comunicazione di dati utili per la regolazione del premio), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle modalità per le relative soluzioni;
18. relazione annuale al 31 dicembre sullo stato delle varie polizze (con indicazione di eventuali e/o necessari aggiornamenti e/o revisioni delle coperture assicurative), sulla congruità dei premi pagati e sulla efficacia delle coperture assicurative nell'anno di riferimento;
19. aggiornamento e formazione (anche con la resa di pareri in forma scritta) del personale dei due Comuni addetto alla gestione delle polizze assicurative, con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
20. ogni ulteriore attività di consulenza e assistenza in materia assicurativa, che si rendesse utile o necessaria durante l'esecuzione del servizio;
21. eventuali servizi aggiuntivi proposti o offerti in sede di gara.

## **Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il Broker dovrà trasmettere a ciascuno dei due Comuni i dati necessari per i pagamenti dei rispettivi premi assicurativi (importi, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Ognuno dei due Comuni provvederà per proprio conto al pagamento dei premi dovuti alle Compagnie assicuratrici per il tramite del Broker; pertanto il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare ad ogni Comune le polizze, le appendici e le ricevute di rispettiva competenza, emesse dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di ciascun Comune e, pertanto, il mandato di pagamento emesso da un Comune in favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro i termini indicati nelle rispettive polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Comune di Agliana ed il Comune di Montale si riservano, in caso di motivate esigenze, di procedere al pagamento dei rispettivi premi direttamente in favore delle Compagnie di assicurazione, fermi restando gli importi di provvigione spettanti al Broker, che avrà cura di recuperarli direttamente dalle Compagnie di assicurazione.

## **Art. 7 – Modalità di svolgimento del servizio e obblighi delle parti**

Ciascun Comune autorizza il Broker a trattare in nome e per conto proprio con tutte le Compagnie assicuratrici, nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento di appalti pubblici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto di ciascun Comune, restando esplicitamente convenuto che ogni decisione finale spetta unicamente al Comune stesso.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né può impegnare in alcun modo i due Enti se non preventivamente autorizzato.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare ai Comuni ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificasse in corso di contratto.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come ogni operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di competenza esclusiva di ciascun Comune.

Il Broker impiegherà propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico, facendosi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso. Il Broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della lettera d'invito, del presente capitolato e della proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dei due Comuni;
- trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie dei relativi contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione di ciascuno dei due Comuni ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

I Comuni potranno, in ogni momento, chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri per i due Comuni.

Il Comune di Agliana ed il Comune di Montale si impegnano ai seguenti obblighi:

- non stipulare o modificare nessuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al Broker da parte della Compagnia di assicurazione;
- comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di scelta del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione delle stesse è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i relativi rapporti con le Compagnie per conto dei due Enti;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

L'appaltatore provvede alle prestazioni di cui al presente appalto con la debita cura e diligenza affinché le stazioni appaltanti conseguano l'utilità perseguita con il presente affidamento.

Il Comune di Agliana ed il Comune di Montale si impegnano e si obbligano ad usufruire della consulenza del Broker e dei relativi servizi collegati, previsti nel presente capitolato, fino alla sua naturale scadenza, anche nel caso di decadenza o mancato rinnovo della gestione associata del Servizio Economico-Finanziario e delle Risorse Umane.

## **Art. 8 – Obblighi del Broker verso il personale dipendente**

L'appaltatore assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del personale dallo stesso utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni, nonché assume ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone o alle cose dei due Comuni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività contrattuali, nonché le condizioni risultanti da eventuali successive modifiche.

L'appaltatore si obbliga inoltre, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi di cui ai contratti collettivi sopra citati vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui esso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

## **Art. 9 – Responsabile del servizio**

In sede di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà indicare:

- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso. Tale responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte del personale dei due Enti in caso di urgenza;

- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di assenza di quest'ultimo. Il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

#### **Art. 10 – Responsabilità del broker**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti o dei funzionari preposti al servizio e ove non dimostri di aver esperito ogni doverosa azione volta alla modifica delle condizioni contrattuali suddette.

Il Broker è responsabile delle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e delle gestione delle singole pratiche di sinistro.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fossero chiamate a rispondere le Amministrazioni Comunali, che fin d'ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa.

Il Broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Entrambe le Amministrazioni Comunali avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dal D. Lgs n. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale globale e per ciascun sinistro non inferiori a quelli stabiliti dal Provvedimento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e con beneficiari il Comune di Agliana ed il Comune di Montale. Copia della suddetta polizza, da mantenersi in vigore per tutta la durata dell'incarico, dovrà essere fornita ai due Enti.

#### **Art. 11 – Trasferimento pratiche**

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale Broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante strumenti informatici.

Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria per l'eventuale subentro di un nuovo Broker.

#### **Art. 12 – Norme tecniche di sicurezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, anche laddove non espressamente specificato.

#### **Art. 13 – Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)

#### **Art. 14 – Garanzie**

Il soggetto aggiudicatario, per la stipulazione del contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

## **Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto**

Il Comune di Agliana ed il Comune di Montale hanno facoltà di verificare in ogni momento, presso la propria struttura, il regolare funzionamento del servizio.

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto della gara, i Comuni si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata o pec. In tal caso, i Comuni si riservano la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso, con le modalità ritenute più opportune.

Entrambi i Comuni, inoltre, hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito nei confronti dell'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'app siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano sottoposti alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nella lettera d'invito, nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, i due Enti provvederanno a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 10 (dieci) giorni, o comunque entro le scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

Ogni Comune si riserva di applicare, in caso di persistente inadempimento, le seguenti penali:

- a) ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardo nell'attività di assistenza nelle procedure di gara e, in particolare, nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto rispetto al termine contrattualmente stabilito: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) esecuzione del contratto con l'utilizzo di personale non regolarmente assunto: €. 5.000,00 per ogni persona non in regola;
- d) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato: a discrezione delle Amministrazioni Comunali da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 500,00 per ogni fatto contestato.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, i due Enti si riservano la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità o compenso per il Broker, qualora nei confronti di quest'ultimo siano state applicate cinque penali.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, la radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dei due Comuni affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

I Comuni possono risolvere il contratto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi che consentono il regolare svolgimento dell'appalto;
- interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto;
- qualora la somma delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- interruzione non motivata del servizio;

- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l'appaltatore non esegua il servizio in modo conforme all'offerta presentata o al presente capitolato, ovvero non si conformi entro un termine ragionevole all'obbligo di porre rimedio a mancanze o inadempienze contrattuali che compromettono la corretta esecuzione del contratto;
- qualora l'appaltatore proceda a subappaltare il contratto o alla cessione dello stesso;
- qualora l'appaltatore fallisca o diventi insolvente o divenga oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i propri creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- qualora emerga una qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora l'appaltatore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, nel caso in cui la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte e il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;
- per gravi o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, accertate in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- per gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori, accertate in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario.

Si precisa che i suddetti sono meramente esemplificativi e non tassativi ed esaustivi.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di comunicazione all'Impresa, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore, le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione di ambedue le Amministrazioni, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli Enti il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all'impresa aggiudicataria.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute dagli Enti rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali spese saranno prelevate dalla garanzia definitiva.

In caso di minori spese, nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili o penali nelle quali la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

#### **Art. 16. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore dovrà utilizzare per il presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, fermo restando quanto previsto dalla predetta legge.

A tal fine l'appaltatore si impegna a comunicare, entro e non oltre 7 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui in oggetto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

L'operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto del presente appalto devono tutti garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni, devono procedere a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 17. Subappalto**

Tenuto conto della particolare natura del servizio oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. E' pertanto escluso il subappalto.

#### **Art. 18. Cessione del contratto**

E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, la perdita della garanzia definitiva e il risarcimento di ogni danno conseguente. I relativi provvedimenti saranno adottati dagli Enti con semplice atto amministrativo, senza necessità di messa in mora o pronuncia giudiziale.

#### **Art. 19. Disciplina contrattuale**

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata dagli Enti nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, commi 8,9,10 e 11, del D.Lgs.50/2016. A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte dei due Enti.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. L'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità di pagamento indicate dagli enti, pena la revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato di iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, la polizza RC professionale depositata presso l'ISVAP, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 ed eventuali altri documenti necessari alla stazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida degli Enti, non si presenti per la stipulazione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso, è facoltà della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore della concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 20. Esecuzione anticipata del contratto**

Le amministrazioni comunali si riservano di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto.

#### **Art. 21. Riservatezza**

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà dei Comuni.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa, da parte sua, si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dagli enti, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto e, in particolare, si impegna a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione degli Enti;

- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dagli Enti, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente, gli Enti si impegnano ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Impresa.

Le parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento e il rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 22. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'Impresa saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse al presente servizio e per l'adempimento di obblighi informativi posti a proprio carico dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Titolari del trattamento dei dati in questione sono il Comune di Agliana ed il Comune di Montale, ognuno per quanto di propria competenza.

#### **Art. 23. Controversie – Foro Competente**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Pistoia, in via esclusiva.

E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 24. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 2096/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Si rinvia inoltre alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, in quanto applicabili, alle norme di diritto civile ed amministrativo vigenti in materia.

#### **Art. 25. Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dott. Agr. Renato Ferretti, Dirigente dell'Area di Coordinamento per la governance territoriale di Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento di competenza del Servizio Associato Economico-Finanziario e delle Risorse Umane tra i Comuni di Agliana e di Montale è la Dott.ssa Tiziana Bellini.

**N.B.** Le norme del presente capitolato saranno trasfuse nel contratto, che sarà integrato con le prestazioni contenute nell'offerta prescelta.

Il servizio Associato Economico-Finanziario e  
delle Risorse Umane  
fra i Comuni di Agliana e di Montale

L'Impresa appaltatrice

Per accettazione espressa degli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 18, 19 e 20.

Il servizio Associato Economico-Finanziario e  
delle Risorse Umane  
fra i Comuni di Agliana e di Montale

L'Impresa appaltatrice

